



PROVINCIA DI BRINDISI

**NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Prima di addentrarsi in una sia pur sintetica illustrazione dei principali elementi caratterizzanti il bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021, pare opportuno spendere alcune considerazioni di carattere generale, che, si spera, possano essere di ausilio nella comprensione del percorso che ha condotto alla proposizione dello schema di bilancio in argomento.

Le rilevanti difficoltà ed i ritardi con i quali la stragrande maggioranza delle Province sono addivenute all'approvazione dei bilanci per il corrente triennio di previsione, raccontano, forse meglio di qualsiasi altra circostanza, il chiaro quadro di criticità di ormai lunga durata, sia dal punto di vista istituzionale sia finanziario, rispetto al quale è necessario che il Governo e il Parlamento pongano rimedio con interventi urgenti e strutturali. Una specifica indagine condotta dall'U.P.I., conferma il permanere di una situazione di pesante squilibrio della parte corrente delle Province delle Regioni a statuto ordinario: ad oggi, tale indagine documenta come, anche nel 2019, la maggioranza delle Province abbia approvato il proprio bilancio utilizzando strumenti straordinari di carattere finanziario (avanzo) sul fronte delle entrate e, nel contempo, stanziando risorse assolutamente sottodimensionate e incompatibili con un normale espletamento delle funzioni fondamentali normativamente assegnate. Va, a riguardo, rammentato come, le risultanze dell'ultimo aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata riferito al comparto Province evidenziasse uno squilibrio strutturale rispetto alle risorse disponibili per il 2019 ed il 2020, pari a circa 352 mln di euro, solo in parte mitigato dagli interventi posti in essere dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Il meccanismo compensativo istituito dalla legge di bilancio 2019 (art. 1 commi 838 e 839), posto in essere fra l'entità complessiva del contributo alla finanza pubblica "richiesto" al comparto province con la famigerata legge 190/2014 e il cumulo dei "pietosi" trasferimenti via via posti a favore del comparto dallo stesso legislatore nel corso degli ultimi anni, ha l'indiscusso merito di rendere assolutamente evidente lo stato dell'arte. Emblematica, a riguardo, è proprio la situazione della Provincia di Brindisi: a legislazione vigente, per ciascun esercizio, il nostro Ente è chiamato a trasferire allo Stato una somma pari a 13,1 mln di euro per gli anni 2019 e 2020 e 13,9 mln di euro per gli anni 2021 e seguenti, attingendo dal gettito delle proprie imposte (IPT, Rcauto, TEFA, ecc). Tale meccanismo non solo consacra l'insostenibile drenaggio di risorse dagli Enti locali allo stato centrale posto in essere dal legislatore negli ultimi anni, ma scarica sui primi l'intera alea derivante dalle inevitabili fluttuazioni congiunturali del gettito dei tributi, strettamente correlato, nel caso specifico delle Province, alle dinamiche del mercato dell'auto.

Un solo dato può, a riguardo, rappresentare meglio di qualsiasi forbita dissertazione quanto innanzi illustrato: il gettito annuo dell'Rcauto, che nel 2014 si attestava poco sopra i 18 mln di euro, è "precipitato" negli ultimi esercizi fino ai 13,1 mln di euro del 2017, risalendo solo lievemente (14,2 mln) nel 2018. Da qui le inevitabili ed assolutamente tangibili ripercussioni sulla effettiva possibilità di erogare prestazioni e servizi, anche minimi, da parte dell'Ente.

La programmazione delle spese di funzionamento, alla cui quantificazione si è, in ogni caso, provveduto tenendo conto della loro obbligatorietà e priorità, continua ad essere pesantemente influenzata dalla precaria situazione finanziaria delle province, determinata da una riorganizzazione del comparto ancora incompiuta, che ha generato, specie con riferimento alla parte corrente, una cronica incongruenza fra le funzioni fondamentali da esercitare e la sproporzionata sottrazione di risorse perpetrata per legge.

In analogia con quanto effettuato negli esercizi precedenti, il bilancio di previsione 2019 viene predisposto sulla base della situazione dell'annualità 2018, definita a seguito dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui effettuata con Decreto del Presidente n. 35 del 12/06/2019 e dell'approvazione del Conto del Bilancio 2018 (delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 08/08/2019), tenuto conto delle risultanze della gestione del primo periodo dell'anno 2019, in esercizio provvisorio, nonché delle indicazioni fornite dai vertici dell'amministrazione e delle richieste fatte pervenire dai responsabili dei servizi.

Le previsioni degli anni 2020 e 2021, sulle cui risultanze pesa l'ulteriore contrazione di risorse legata all'inasprimento dei tagli (2021), sono state predisposte sulla base dei dati elaborati per l'anno 2019, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche obbligatorie ricadenti su ciascuna annualità che si è reso indispensabile assumere, seppur in casi limitati, per poter assolvere ad alcune funzioni fondamentali.

Tale percorso amministrativo ha consentito, attraverso l'attingimento dall'avanzo di amministrazione vincolato, di sostenere più elevati livelli di spesa di investimento, la cui articolazione sugli anni di competenza è stata definita tenuto conto delle esigenze del territorio e della collettività di riferimento, individuate dagli uffici e condivise dall'amministrazione, nonché dell'effettiva "cantierabilità" delle opere nei tempi previsti.

INTRODUZIONE METODOLOGICA

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs118/2001 e dell' art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto “armonizzato” avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni annuali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2019-2021, rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Le previsioni di Bilancio sono state effettuate tenendo conto delle normative vigenti al momento dell'elaborazione dei dati ed, in particolare, delle novità introdotte dalla già citata legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), nonché di tutti i conseguenti interventi di attuazione delle disposizioni in essa contenute.

Come disposto dal D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato; nonché le previsioni di competenza dei due esercizi successivi.

Prima di analizzare i dati contabili del Bilancio di Previsione 2019-2021, si ritiene opportuno precisare che è stata condotta, sulla base delle esperienze gestionali maturate nel corso degli esercizi pregressi, un'ulteriore attività di ricodifica di alcune voci del bilancio, tenuto anche conto delle novità apportate al previgente piano integrato dei conti (aggiornato al DM 11/08/2017), e dei nuovi schemi di bilancio, già in vigore a decorrere dal 01/01/2016, al fine di meglio rispondere alle disposizioni normative vigenti in materia contabile.

Le **entrate** sono distinte in titoli, tipologie e categorie e capitoli; la parte **Spesa** del bilancio è articolata in missioni e programmi, la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli enti. All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, Macroaggregati e Capitoli.

Facendo specifico riferimento agli stanziamenti riguardanti il **fondo crediti di dubbia esigibilità**, va precisato che il relativo calcolo è stato condotto sulla base dei criteri enunciati dal D.Lgs 118/2011, assumendo come base di calcolo i seguenti riferimenti di bilancio:

- TITOLO 3 - Entrate extratributarie (valore integrale);
- TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali;
 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti;
 - Categoria 0200 - Contributi agli investimenti da Famiglie,
 - Categoria 0300 - Contributi agli investimenti da Imprese,
 - Categoria 0400 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private.

In continuità con quanto effettuato sin dal 2015, il criterio utilizzato per definire l'entità dell'accantonamento è quello della Media Aritmetica dei Singoli Rapporti, alla cui risultante è stato applicato l'abbattimento normativamente previsto per il triennio 2019-2021, con un

dimensionamento del fondo in argomento nella misura pari al 85%, per la prima annualità, 95% per la seconda e 100% per la terza annualità, rispetto al valore teorico complessivo.

Nell'ambito degli accantonamenti a fondi una particolare menzione merito il "Fondo svalutazione crediti", la cui previsione risulta, pari, per l'anno 2019, ad €uro 1.281.930,84, per l'anno 2020 , ad €uro 1.210.225,45 e per l'anno 2021, ad €uro 1.133.671,32. La previsione di tale accantonamento, normativamente escluso dal calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), è finalizzata a controbilanciare, per la quota di incerta esigibilità, il valore corrispondente al credito TEFA di competenza degli anni 2019, 2020 e 2021, iscritto in previsione sul titolo I di entrata, ma non ancora integralmente certificato da parte dei Comuni.

Tale posta contabile sarà oggetto, nel prosieguo della gestione, di una attenta e sistematica attività di monitoraggio, al fine di definirne la rispettiva consistenza finale, in considerazione delle dinamiche assunte dalle previsioni di entrata cui fa riferimento.

B) ARTICOLAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 08/08/2019, si provvedeva all'approvazione del Rendiconto della gestione inerente l'esercizio finanziario 2017, le cui risultanze vengono sinteticamente riproposte nella tabella che segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - rendiconto 2018	(a)	33.053.459,12
Composizione del risultato di amministrazione		
(b) - Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/	b.1	8.675.090,06
Fondo Salutazione crediti al 31/12/	b.2	1.329.275,49
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	b.3	-
Fondo passività potenziali	b.4	11.525.839,08
Totale parte accantonata (b)		21.530.204,63
(c) - Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	c.1	
Vincoli derivanti da trasferimenti	c.2	2.788.765,87
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	c.3	8.132.567,43
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	c.4	-
Altri vincoli	c.5	-
Totale parte vincolata (c)		10.921.333,30
Totale parte destinata agli investimenti (d)		
		253.865,48
Totale parte disponibile (e) = (a) - (b) - (c) - (d)		
		348.055,71

C) ILLUSTRAZIONE DEGLI UTILIZZI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI FINI DEL RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO

Il prospetto esposto nella precedente sezione costituisce la base di riferimento per esplicitare l'utilizzo dell'avanzo messo in atto in sede di elaborazione dei dati previsionali al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio. Vanno, a tal riguardo, richiamate le novità introdotte dall'articolo 1, commi 819-826 e 897-900 della L. 145/2018 in merito alle regole del pareggio di bilancio degli Enti territoriali, dalle quali consegue, sul piano pratico, la possibilità di un ampio utilizzo da parte degli enti degli avanzi di amministrazione. La regola del pareggio per gli Enti territoriali, precedentemente stabilita dalla L. 243/2012 sulla base di un saldo contabile costruito escludendo alcune poste sia dal lato delle entrate che da quello delle uscite, è stata, difatti, ridefinita dalla legge di bilancio per il 2019 come rispetto del bilanciamento contabile tra le tutte le entrate e tutte le uscite. Risulta conseguentemente computabile, pur con alcune limitazioni, nel pareggio anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Avvalendosi di tale opportunità, nell'ambito dell'elenco dei Lavori da realizzare nell'anno 2019 facente capo Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2019/2021, sono state previste, fra l'altro, spese per investimenti per complessivi 8.146.436,83 euro (4.166.436,83 mln per la viabilità e 3.980.000mln destinati all'edilizia), cui si è stabilito di fare fronte con attingimento dalla quota vincolata dell'avanzo. Inoltre, si è provveduto a ridestinare fondi confluiti, in sede di rendiconto, nell'avanzo vincolato, per complessivi 463.518,67 euro, facenti capo a trasferimenti regionali a destinazione vincolata riguardanti i servizi trasporti (€ 166.682,40) e assistenza disabili (€ 296.836,27)

In conseguenza di tali operazioni, la composizione del risultato di amministrazione al 31 DIC 2018, per come approvata giusta Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 08/08/2019, risulta modificata per come di seguito rappresentato :

UTILIZZI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI FINI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - rendiconto 2018	(a)	33.053.459,12	impiego avanzo per spese di competenza	articolazione avanzo post bilancio di previsione 2019/21
Composizione del risultato di amministrazione				
(b) - Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/	b.1	8.675.090,06	-	8.675.090,06
Fondo Salutazione crediti al 31/12/	b.2	1.329.275,49	-	1.329.275,49
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	b.3	-	-	
Fondo passività potenziali	b.4	11.525.839,08	-	11.525.839,08
Totale parte accantonata (b)		21.530.204,63		21.530.204,63
(c) - Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	c.1			-
Vincoli derivanti da trasferimenti	c.2	2.788.765,87	2.788.765,87	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	c.3	8.132.567,43	5.821.189,63	2.311.377,80
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	c.4	-	-	-
Altri vincoli	c.5	-	-	-
Totale parte vincolata (c)		10.921.333,30	8.609.955,50	2.311.377,80
Totale parte destinata agli investimenti (d)		253.865,48	-	253.865,48
Totale parte disponibile (e) = (a) - (b) - (c) - (d)		348.055,71	8.609.955,50	348.055,71

D) INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI;

Attesa la ferma volontà dell'Ente di non far gravare sugli esercizi futuri i costi delle scelte assunte dalla vigente amministrazione, ed in continuità con le politiche di assoluto rigore nella gestione delle sempre più esigue risorse disponibili perseguite negli ultimi anni, neanche per il 2019 sono stati programmati interventi di investimento finanziati attraverso il ricorso all'indebitamento. Nonostante il quadro di assoluta incertezza che caratterizza l'intero comparto delle Province, caratterizzato, oltreché da insostenibili ritardi nel percorso di riassetto istituzionale e di redistribuzione delle funzioni, anche da un drenaggio di risorse dalle Province allo Stato centrale esorbitante rispetto alle effettive necessità correlate all'espletamento anche delle sole funzioni fondamentali, l'Amministrazione ha messo in campo tutte le energie disponibili per perseguire una politica di sostegno degli investimenti.

La mancanza di risorse ha reso necessario concentrare gli sforzi tanto sul recupero di fonti interne, attraverso l'utilizzo di avanzo generato da economie facenti capo ad opere già ultimate, quanto sulla captazione di fonti esterne facenti capo a specifici programmi regionali e/o statali rivolti al sostegno di interventi infrastrutturali nel campo della mobilità e dell'istruzione.

Il prospetto che segue espone, sinteticamente, l'entità degli investimenti previsti per il triennio 2019/2021, articolati per ambito di intervento e fonte di finanziamento:

Servizio 3 - Viabilità, Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A.	2019	2020	2021
INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	4.166.436,83	0,00	0,00
INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI	5.561.987,37	6.365.000,00	2.850.000,00
TOTALI PER ESERCIZIO	9.728.424,20	6.365.000,00	2.850.000,00
TOTALE TRIENNIO	18.943.424,20		

Servizio 4 - Ambiente	2019	2020	2021
INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI	0,00	6.400.000,00	0,00
TOTALI PER ESERCIZIO	0,00	6.400.000,00	0,00
TOTALE TRIENNIO	6.400.000,00		

Servizio 6 - Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare ed Edilizia Scolastica, Pianificazione Territoriale	2019	2020	2021
INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	3.980.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI	8.337.143,00	16.616.444,67	12.850.000,00
TOTALI PER ESERCIZIO	12.317.143,00	16.616.444,67	12.850.000,00
TOTALE TRIENNIO	41.783.587,67		

TOTALI PROGRAMMATI PER ESERCIZIO	22.045.567,20	29.381.444,67	15.700.000,00
TOTALE PROGRAMMATO TRIENNIO	67.127.011,87		

E) VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Come già accennato in altra sezione della presente nota illustrativa, la materia del concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica è stata profondamente innovata dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), la quale ha sostanzialmente cancellato il riferimento al pareggio di bilancio introdotto con la legge 243/2012 per come successivamente modificato e integrato. Sull'originario impianto normativo regolante la specifica materia era già intervenuta, a più riprese (vedansi le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018), la Corte Costituzionale, decretando l'incostituzionalità della norma nella misura in cui vincolava gli Enti nell'utilizzo degli avanzi, benché accertati nelle forme di legge.

A tale situazione ha posto definitivamente rimedio la citata legge di bilancio 2019, sancendo (art. 1, commi 820 e ss.), che “a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Sulla base di quanto innanzi, il successivo comma 821 della medesima legge chiarisce che: “gli enti di cui al comma 819 (province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali è, dunque, garantito dal rispetto degli equilibri di bilancio regolati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, desumibili, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del suddetto decreto.

F) STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CHE COMPREDONO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE

Nell'ambito del Fondo Pluriennale Vincolato previsto per l'esercizio 2019-2021, non risultano fattispecie in relazione alle quali non sia stato possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

G) ELENCO DELLE GARANZIE, PRINCIPALI O SUSSIDIARIE, PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

All'epoca della redazione della presente nota integrativa, non risultano fattispecie riconducibili a garanzie, principali o sussidiarie, prestate dall'ente a favore di enti e/o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

H) ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA;

Nell'ambito delle disponibilità stanziato nell'approvando bilancio, non sussistono oneri nè impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

I) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Premesso che, per **organismi strumentali** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per **enti strumentali** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che per **società controllate** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed, infine, che per **società partecipate** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11- *quinqües* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si riporta, di seguito, l'elenco degli Enti ed organismi strumentali facenti capo alla provincia di Brindisi:

DENOMINAZIONE	Forma giuridica	Quota partecipazione Provincia di Brindisi	inserimento nel GAP	INDICAZIONI PROGRAMMATICHE
Consorzio di gestione provvisoria del parco naturale regionale "Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo"	ente di diritto pubblico	33,33%	si	Trattasi di consorzio obbligatorio
Consorzio ASI	Ente Pubblico Economico	37,04%	si	Trattasi di consorzio obbligatorio per legge: la Provincia ha già ridotto dal 2016 l'apporto economico annuale
ITS Fondazione	ente strumentale		no	da mantenere

L) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE;

Si riporta, di seguito, l'elenco delle società partecipate, controllate e delle altre partecipazioni facenti capo alla Provincia di Brindisi:

DENOMINAZIONE	Forma giuridica	Quota partecipazione Provincia di Brindisi	inserimento nel GAP	INDICAZIONI PROGRAMMATICHE
Banca Popolare Etica	S.C.p.A.	0,0161%	no	dismissione avvenuta a gennaio 2019
G.A.L. Alto Salento	srl	0%	no	da dismettere
CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI - C.I.A.S.U.	Società consortile	33%	si	Con provvedimento 13/2019 il C.P. ha determinato di dover procedere alla parziale modifica di quanto deliberato, da ultimo, con la delibera del C.P. n. 45 del 27.12.2018, nel senso di non procedere, temporaneamente e sino al 31.12.2021, salvo ulteriori determinazioni conseguenti a sopravvenuti obblighi di legge, alla dismissione della partecipazione societaria detenuta dalla Provincia di Brindisi nel Consorzio Alti Studi s.c.r.l.,
Cittadella della Ricerca	S.C.p.A.	66%	no	in fallimento
Pastis-Cnrsm	S.C.p.A.	0,2400%	no	in liquidazione e/o scioglimento
Santa Teresa	S.p.A	100%	si	da mantenere
Società Trasporti Pubblici Brindisi	S.p.A	66,66%	si	da mantenere
Aeroporti di Puglia	S.p.A	0,00234%	no	da mantenere
Brindisi Pubblici Servizi Provinciali	S.p.A	51%	si	in liquidazione e/o scioglimento
Terra di Brindisi	srl	100%	si	in liquidazione e/o scioglimento